

COMUNE DI BORGO CHIESE

PROVINCIA DI TRENTO

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO, CAMPETTO PER GLI ALLENAMENTI, TRIBUNA (P.ED. 838 C.C. CONDINO) E SPOGLIATOI (P.ED. 1069 C.C. CONDINO) E RELATIVE PERTINENZE**

Rep. 1852/ap

Tra i signori:

- Lara Fioroni, segretario comunale e responsabile del servizio di segreteria del Comune di Borgo Chiese che dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta con sede in Borgo Chiese, Piazza San Rocco 20, codice fiscale 02402160226, autorizzato alla stipula con deliberazione di Giunta comunale nr. 66 del 16.05.2024, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Tomas Galante, nato a Tione di Trento (TN) il 16.04.1969, domiciliato per la carica presso la sede della Società Sportiva Dilettantistica Condinese con sede legale a Borgo Chiese in via Oreste Baratieri n.11, c.f. 86004290226, p. IVA 01300600226, il quale interviene in qualità di presidente della società medesima, nell'esclusivo interesse, nel nome e per conto di tale ente;

**PREMESSO CHE**

con deliberazione della Giunta comunale n. 65 di data 19.07.2023:

- a) si autorizzava la Società Sportiva Dilettantistica Condinese ad eseguire i lavori di modifica dell'impianto di illuminazione pubblica presso il centro sportivo sito nel Comune di Borgo Chiese, abitato di Condino, di proprietà comunale, come da progetto a firma dell'ing. Paolo Armani, accedendo al finanziamento provinciale di cui all'articolo 33 della legge provinciale 21 aprile 2016 n. 4;

b) si prendeva atto che, ai sensi degli artt. 33 e 34 della legge provinciale 21 aprile 2016 n. 4, la concessione del contributo provinciale comportava il vincolo di destinazione degli impianti all'uso sportivo per la durata di almeno quindici anni;

c) si concedeva, pertanto, alla Società Sportiva Condinese un contributo straordinario, a parziale copertura dei costi derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui sopra, stabilendo di perfezionare il rapporto con la Società mediante sottoscrizione di apposito atto;

- che con deliberazione di Giunta comunale n. 66 in data 16 maggio 2024 veniva approvato lo schema del presente atto di concessione d'uso alla Società Sportiva Dilettantistica Condinese del campo sportivo "Bettega" per le strutture afferenti alla pratica dell'attività calcistica, sito in località Berghi nel comune di Borgo Chiese, C. C. Condino;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

fra i convenuti si conviene e stipula quanto segue:

#### ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente atto ha per oggetto la concessione di uso a titolo gratuito in favore della Società Sportiva Dilettantistica Condinese (in seguito anche concessionario) il campo sportivo di Condino, il campo per gli allenamenti, la tribuna (p.ed. 838 in C.C. Condino), gli spogliatoi (p.ed. 1069 in C.C. Condino) e relative pertinenze, nonché la struttura sita sulla p.ed. 838, in C.C. Condino a sud del campo sportivo in erba, limitatamente ai locali ad uso deposito e adiacente servizio igienico da utilizzarsi esclusivamente per la gestione delle proprie attività istituzionali previste nel proprio statuto e per l'esercizio dell'attività sportiva.

Non rientra tra la concessione in gestione alla Società Sportiva Dilettantistica Con-  
dinese la struttura adibita ad ex spogliatoi e presente sulla p.ed. 838, a sud del campo  
in erba, composta di due spogliatoi, servizio igienico e magazzino.

#### ART. 2 – DURATA

La presente concessione ha durata di 15 anni con decorrenza dalla data di sottoscri-  
zione e terminerà senza necessità di disdetta. Il Concessionario ha facoltà di recedere  
dal presente atto previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, da inviarsi  
con almeno sei mesi di preavviso a mezzo raccomandata A.R./PEC. La presente  
concessione d'uso potrà essere revocata dal Comune di Borgo Chiese in qualsiasi  
momento, anche parzialmente e prima della scadenza, per motivi di interesse pub-  
blico o qualora siano riscontrate gravi deficienze nella gestione e manutenzione de-  
gli immobili o la violazione delle clausole del presente atto. In tali casi, ed anche in  
caso di scioglimento del concessionario, quanto concesso ritornerà nella disponibi-  
lità del Comune di Borgo Chiese.

All'atto della scadenza o in caso di revoca, l'impianto concesso, come anche ogni  
opera annessa e connessa, sarà riconsegnato in perfetta efficienza e stato di conser-  
vazione al Comune di Borgo Chiese, salvo il normale deperimento d'uso, senza che  
il concessionario possa pretendere alcun rimborso da parte di quest'ultimo.

Alla scadenza del contratto le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal como-  
datario resteranno acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se ese-  
guite con il consenso del concessionario.

#### ART. 3 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario, alla scadenza del termine pattuito, si obbliga alla restituzione degli  
immobili in oggetto all'ente proprietario, al quale, in ogni caso, nell'ipotesi di so-  
pravvenuta ed urgente necessità, è concesso di richiederne l'immediato rilascio.

Il concessionario è tenuto all'immediata riconsegna degli immobili al comodante qualora cessi di esercitare l'attività per la quale gli immobili sono stati concessi.

Il concessionario si obbliga a conservare e custodire i beni con la dovuta diligenza e non potrà concederne a terzi il godimento neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, se non per questioni strettamente legate ai propri fini statutari o per ospitare altre manifestazioni calcistiche di carattere provinciale, regionale, nazionale e internazionale organizzate dai Comitati provinciale di Trento e regionale del Trentino Alto-Adige della Federazione Italiana Giuoco Calcio nonché da società calcistiche provenienti dai comuni limitrofi.

E' fatto espresso divieto al concessionario di cedere il presente contratto o di servirsi degli immobili per un uso diverso da quello sopra definito.

La violazione dei divieti di cui sopra comporta la risoluzione del presente contratto ed il diritto del comodante di richiedere l'immediato rilascio degli immobili, oltre al risarcimento del danno.

#### ART. 4 – DESTINAZIONE DEI BENI

La concessione degli immobili e strutture di cui precedente art. 1 è finalizzata allo svolgimento di attività sportiva calcistica, salvo diversa destinazione occasionale e temporanea per la quale il concessionario dovrà chiedere preventivo nulla osta al Comune di Borgo Chiese.

È espressamente vietata la cessione, a qualsiasi titolo, a terzi dei beni concessi in uso con il presente contratto.

#### ART. 5 - UTILIZZO DELLE STRUTTURE

Il concessionario dichiara di aver esaminato gli immobili oggetto del presente contratto e di averli trovati idonei ed adatti all'uso ed esenti da difetti che possono comunque influire sull'esercizio dell'attività, sulla salute dei lavoratori e si obbliga a

riconsegnarli nello stesso stato alla scadenza convenuta, salvo il deterioramento derivante dall'uso in conformità con la destinazione degli stessi. A tal fine il concessionario si impegna ad utilizzare i campi e le relative pertinenze con la più scrupolosa diligenza, anche per quanto riguarda gli impianti ed attrezzature ivi presenti, onde evitare ogni possibile danno o responsabilità verso il Comune proprietario e verso i terzi.

Il concessionario si impegna a concedere l'utilizzo della struttura o parte di essa a tutti coloro che intendono praticare attività sportiva, fermo restando il diritto prioritario dello stesso di servirsene per gli allenamenti delle proprie squadre e svolgimento delle relative partite. Pertanto ogni richiesta di utilizzo va indirizzata direttamente al concessionario, previo il rimborso delle spese di utilizzo relative ai costi sostenuti dal concessionario. In particolare, il concessionario si obbliga a consentire l'utilizzo del campo sportivo di Condino da parte delle scuole di ogni ordine e grado, enti ed associazioni, previa intesa con i relativi responsabili.

Il Comune si riserva l'utilizzo gratuito del campo e dell'annessa palazzina, o di parte, per una volta all'anno, per sé direttamente o per altra associazione/ente dallo stesso indicati, con assunzione di responsabilità in capo al Comune del rimborso dei costi per il ripristino del campo e/o eventuali danni arrecati ai campi o alla struttura ad essi pertinente.

#### ART. 6 – STRISCIONI PUBBLICITARI

Il Comune di Borgo Chiese autorizza il concessionario al posizionamento all'interno dell'impianto di striscioni/cartelloni pubblicitari purché lo stesso rispetti tutti gli obblighi di legge.

#### ART. 7 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è obbligato a mantenere in perfetta efficienza le strutture e tutte le

attrezzature concesse con il presente atto.

Le spese di funzionamento e di manutenzione ordinaria sono a carico del concessionario, il quale si impegna a procedere con la volturazione delle relative utenze. Il concessionario è responsabile di assolvere ad ogni adempimento ed a tutti gli obblighi di natura normativa ed economica verso gli eventuali propri dipendenti e/o collaboratori, ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro e nel rispetto del vigente CCNL di categoria.

#### ART. 8 - ONERI A CARICO DEL COMUNE DI BORGO CHIESE

Restano a carico del Comune di Borgo Chiese l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria. Il concessionario potrà essere preventivamente autorizzato dal Comune di Borgo Chiese ad eseguire interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione. In tal caso, le parti concorderanno per iscritto la tipologia degli interventi, i termini per la realizzazione, le fonti di finanziamento e, se necessario, le modalità di consegna al concessionario.

#### ART. 9 – COPERTURA ASSICURATIVA

Le strutture concesse con il presente atto sono coperte da polizza assicurativa “all risks”, nell’ambito delle polizze globali che il Comune di Borgo Chiese ha in essere per il proprio patrimonio.

Il concessionario è direttamente responsabile verso l’ente proprietario e verso i terzi per qualsiasi danno arrecato in dipendenza dell’utilizzo degli immobili, relative pertinenze, impianti ed attrezzature in essi esistenti

Ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall’uso dell’impianto è invece a carico del concessionario che si impegna a stipulare e mantenere per tutta la durata del presente contratto idonea polizza assicurativa RCT.

#### ART. 10 – INTERVENTO CONTRIBUTIVO

In sede di contribuzione ordinaria il concessionario può beneficiare di un intervento contributivo sulla base delle risultanze complessive della Società Sportiva Dilettantistica Condinese e nel rispetto del vigente regolamento comunale per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici.

#### ART. 11 - SPESE CONTRATTUALI E ADEMPIMENTI FISCALI

Le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico del concessionario, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. La presente scrittura privata non autenticata è da registrarsi solo in caso d'uso a sensi dell'articolo 2, Tariffa – Parte seconda del D.P.R. n. 131/1986.

#### ART. 12 - NORMA FINALE

A pena di nullità, qualunque modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

Per qualunque controversia relativa al presente, il Foro competente sarà esclusivamente quello di competenza del Comune di Borgo Chiese. Per quanto non previsto nel presente atto, valgono le norme del Codice Civile, delle leggi e degli usi in materia di obbligazioni e contratti, in quanto applicabili al regime delle concessioni in uso di beni pubblici.

Letto, confermato e sottoscritto

per IL COMUNE DI BORGO CHIESE, Lara Fioroni

per LA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA CONDINESE, Tomas Galante